



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 56 DEL 17/09/2019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario – AVV. Gian Paolo STANIZZI - Fascicolo n. 162 - Istanza ammissione alla massa passiva .
Provvedimento definitivo di **RIGETTO PARZIALE**.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di settembre, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO che

- ✓ il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese, acquisita in data 10/10/2016 l' Avv. Gian Paolo STANIZZI formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 1.652,00 onnicomprensivo;
- ✓ con pec in data 24/06/2019, acquisita al prot. N. 4667 del 26/06/2019, il suddetto legale nel trasmettere gli atti di causa richiesti dall'O.S.L. con nota n. 4268 del 13/06/2019, ha chiesto il riconoscimento di una somma superiore rispetto a quella indicata nell'originaria istanza di ammissione, peraltro gravata da interessi moratori nella misura di € 2.027,50;
- ✓ nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 6123/162 del 20/08/2019 l'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmetteva all'Avv. Gian Paolo Stanizzi preavviso di rigetto parziale dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitandolo contestualmente

a presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;

- ✓ l'O.S.L., in particolare, ha contestato al legale l'applicazione degli interessi di mora sul proprio credito in quanto il riconoscimento di tali interessi a favore dei liberi professionisti ha trovato accoglimento solo a seguito dell'emanazione del D.lvo 192/2012, che ha integrato e modificato il D.lvo 231/2002 e, pertanto, non applicabile nel caso degli onorari maturati dal predetto legale che hanno trovato conclusione in epoca precedente a tale normativa;

RILEVATO, altresì, che la specifica disciplina degli interessi di mora prevede, in ogni caso, l'emissione da parte del professionista della relativa parcella ovvero, in caso di controversie sulla somma dovuta, l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte dell'autorità competente;

PRECISATO che il legale non ha mai emesso parcelle nei confronti del Comune di Nocera Terinese, né proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'ente, né tantomeno ha acquisito il previsto parere di congruità da parte dell'ordine degli avvocati;

ATTESO che entro il termine di 10 giorni il legale non ha fornito elementi utili a modificare l'orientamento dell'O.S.L., di parziale diniego dell'istanza di ammissione;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il **parziale rigetto** dell'istanza di ammissione alla massa passiva, come integrata dalla successiva nota del 24/06/2019 acquisita al protocollo n. 4667 del 26/06/2019, della somma richiesta dall'avv. Gian Paolo Stanizzi, ritenendola ammissibile limitatamente all'importo di € 2.694,93, comprensiva di onorari, diritti, spese generali (12,50%), IVA e CPA;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'avv. Gian Paolo Stanizzi;
3. di ammettere nella massa passiva la somma di € 2.694,93 comprensiva di onorari, diritti, spese generali, IVA e C.P.A., registrata alla posizione n. 162 del piano di rilevazione dei debiti;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Avv. Gian Paolo Stanizzi.



*Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(d.ssa Teresa Colacione)*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.